



Comitato regionale per le comunicazioni

**PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI
DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

DELIBERAZIONE N. 19 del 12 settembre 2011

OGGETTO n. 5	Definizione della controversia: MORBIDINI xxxxx – TELECOM ITALIA xxx + TELETU xxx (già Oritel xxx)
---------------------	--

	Pres.	Ass.
Presidente: Mario Capanna	X	
Membro: Giuseppe Bolognini	X	
Membro: Oliviero Faramelli	X	
Membro: Matteo Fortunati	X	
Membro: Margherita Vagaggini	X	

Presidente: Mario Capanna

Estensore: Sabrina Di Cola

Il Verbalizzante: Simonetta Silvestri



Comitato regionale per le comunicazioni

DELIBERAZIONE N. 19/2011

Definizione delle controversie

MORBIDINI xxxxx – TELECOM ITALIA xx + TELETU xx (già Opitel xx)

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del 12 settembre 2011

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 “Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale” e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 “Prime norme sul procedimento amministrativo”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1;

VISTO l’art. 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTE la legge regione dell’Umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante “norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni” e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante “regolamento per il funzionamento e l’organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni”;

VISTA la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”(di seguito Regolamento);

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ;



Comitato regionale per le comunicazioni

VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249";

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.274/07/CONS "modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS recante "mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n.11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n.2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari";

VISTA la circolare dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 09 aprile 2008 recante "modalità attuative della delibera n.274/07/CONS Passaggio degli utenti finali tra operatori";

VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata pervenuta il 13 febbraio 2011 (prot. n.721), nonché la nota integrativa pervenuta il 19 marzo 2011 (prot.n.1304) del signor Morbidini xxx, corrente in xxxxx, con cui lo stesso ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con TeleTu xx (già Oritel xx);

VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata pervenuta il 13 febbraio 2011 (prot. n.723), con la quale il signor Morbidini xxxx, corrente in xxxxx ha chiesto l'intervento di questo CORECOM per la definizione della controversia in essere con Telecom Italia xxx ;

VISTA la nota datata 07 marzo 2011 (prot.n.1113) con la quale il Responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità delle istanze, ha disposto la riunione dei procedimenti ed ha comunicato alle parti l'avvio di un unico procedimento istruttorio finalizzato alla definizione delle deferite controversie, invitando le parti stesse a presentarsi all'udienza del 18 maggio 2011 per la discussione delle controversie medesime;

VISTA la memoria di TeleTu pervenuta il 07 aprile 2011 (prot.n.1717) e la documentazione alla medesima allegata;

VISTA la memoria di Telecom Italia pervenuta 07 aprile 2011 (prot.n.1701) e la documentazione alla medesima allegata;



Comitato regionale per le comunicazioni

PRESO ATTO che TeleTu con nota trasmessa a mezzo fax il 17 maggio 2011 ha comunicato che non avrebbe partecipato all'udienza di discussione;

VISTO il verbale dell'udienza di discussione del 18 maggio 2011 nella quale sono comparsi il rappresentante dell'istante ed il rappresentante dell'operatore Telecom Italia, il quale ha offerto a titolo transattivo la complessiva somma di € 1.400 e vista la documentazione depositata nel corso dell'udienza, attestante l'avvenuto ricevimento, da parte di TeleTu, della memoria di replica dell'utente;

VISTA la nota di Telecom Italia e la documentazione alla medesima allegata pervenuta il 24 maggio 2011 in evasione delle richieste istruttorie del responsabile del procedimento di cui al verbale dell'udienza di discussione del 18 maggio 2011;

VISTA la nota dell'utente pervenuta in data 14 luglio 2011 1 (prot.n.3318) e la documentazione alla medesima allegata;

VISTA la proposta del Dirigente responsabile e la relazione del responsabile del procedimento;

UDITA la relazione del Consigliere Matteo Fortunati;

CONSIDERATO quanto segue:

1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA

1.1-L' istante, signor Morbidini xxxxx, nei propri scritti difensivi (istanze introduttive, memorie di replica e deduzioni udienza 18/05/2011), in sintesi, rappresenta quanto segue:

a)-di avere richiesto oralmente, tra settembre ed ottobre 2009, a Telecom Italia il rientro della numerazione telefonica fissa 075/xxxxxx a sé intestata gestita dall'operatore TeleTu per la fornitura dei servizi voce e adsl;


b)-di non avere ottenuto il rientro in questione e di conseguenza di avere comunicato, con raccomandata datata 03 dicembre 2009, a TeleTu il recesso dal contratto e contestualmente di avere richiesto a tele ultimo operatore il rientro in Telecom;

c)-di avere reiterato dette richieste con raccomandate del 17 maggio 2010 e del 23 luglio 2010;

d)-TeleTu non ha dato seguito alla predetta volontà di recesso e di rientro ed ha continuato ad emettere indebitamente fatture in data 30 ottobre 2010 per € 68,80 , in data 30 dicembre 2010 per € 68,80 , in data 15 novembre 2010 per €68,80, in data 15 gennaio 2011 per €68,80, ed in data 15 marzo 2011 per €66,23 ed ha inviato un sollecito di pagamento per il tramite della società xxxxx datato 26 maggio 2011;

e)-non riuscendo ad ottenere il rientro della numerazione, di avere sottoscritto nel giugno 2010 un nuovo contratto con Telecom Italia per l'attivazione del nuovo numero telefonico 075/xxxxx, funzionante a far data dal 31 luglio 2010;

f)-da giugno 2010 TeleTu non fornisce il servizio voce in entrata; alla data del 14 aprile 2011 il numero 075/xxxxxx risulta inesistente;



Comitato regionale per le comunicazioni

g)-Telecom e TeleTu non hanno comunicato i motivi del ritardo/omesso rientro, il quale è stato “scartato” da Telecom per 11 volte .

Sulla base di detta rappresentazione l'istante richiede nei confronti di Telecom Italia il pagamento di euro 3.000 a titolo di indennizzo per la perdita del numero; nei confronti di TeleTu l'istante richiede la cessazione del contratto, l'annullamento delle fatture emesse in data 30 ottobre 2010 per € 68,80 , in data 30 dicembre 2010 per € 68,80 , in data 15 novembre 2010 per €68,80, in data 15 gennaio 2011 per €68,80, ed in data 15 marzo 2011 per €66,23 , il rimborso del costo sostenuto per l'attivazione di un nuovo numero pari ad € 96,00, il pagamento della complessiva somma di € 3.000 a titolo d'indennizzo per la perdita del numero, gli ostacoli interposti all'esercizio del diritto di recesso ed infine per essere stato costretto alla stipula di un nuovo contratto ed all'attivazione di un nuovo numero telefonico.


1.2-L'operatore TeleTu, in sintesi, nella propria memoria difensiva conferma di avere ricevuto in data 22 ottobre 2009 la richiesta orale dell'istante del codice di migrazione del numero de quo , al fine del rientro e di avergli contestualmente fornito detto codice.

TeleTu, inoltre, conferma di avere ricevuto in data 22 dicembre 2009 la raccomandata 3/12/2009 dell'utente contenente la richiesta di cessazione del servizio, ma non anche la richiesta di rientro in Telecom che veniva però telefonicamente confermata oralmente dall'istante su sollecitazione di TeleTu.

Sulla base di ciò TeleTu sostiene di avere attivato la procedura di “cessazione con rientro”, la quale non ha avuto buon esito a causa di plurimi rifiuti opposti da Telecom per svariate causali. Riguardo le informative all'utente, TeleTu afferma di avere sempre costantemente comunicato i motivi degli insuccessi del rientro della numerazione; riguardo la fornitura dei servizi TeleTu afferma di averli sempre correttamente erogati fino alla sospensione operata a causa degli insoliti dell'utente, il quale risulta ancora un cliente TeleTu.

Per quanto sopra l'operatore TeleTu, ritenendo infondate le domande dell'istante, chiede che le medesime vengano rigettate.

1.3-L'operatore Telecom Italia, in sintesi, nei propri scritti difensivi (memoria e deduzioni udienza 18/05/2011) dichiara che la procedura di rientro all'inizio non è stata espletata perché il codice di migrazione, fornito dall'istante, non era corretto, poi perché è stata riscontrata un'incompatibilità tecnica non risolvibile attesa la presenza presso la sede dell'istante di un impianto di allarme, il quale non sarebbe compatibile non il servizio “alice casa” richiesto dall'utente, in quanto in caso di assenza di energia elettrica s'interrompe la linea non consentendo, in caso di intrusioni di ladri, l'attivazione delle chiamate verso i numeri memorizzati dal combinatore telefonico dell'impianto di allarme.



Comitato regionale per le comunicazioni

Telecom Italia dichiara di avere informato l'istante di quanto sopra e di avere concordato con lo stesso l'attivazione di un nuovo collegamento telefonico.

Infine, detto operatore dichiara che il numero perso dall'istante era a quest'ultimo intestato sin dal 31 dicembre 1973.

Per quanto sopra l'operatore Telecom Italia, ritenendo infondate le domande dell'istante, chiede che le medesime vengano rigettate.

2. RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME

2.1-Dagli scritti e dai documenti in atti risulta quanto segue:

a)-E' pacifico che l'istante ha richiesto sia a Telecom che a TeleTu il rientro della numerazione fissa 075/xxxxxx a sé intestata e che tale rientro non si è mai realizzato.

Circa le date delle rispettive richieste tenuto conto che l'operatore Telecom ha ammesso di avere ricevuto una richiesta di rientro prima del dicembre 2009 scartata con causale "codice migrazione errato", tenuto conto che l'operatore TeleTu ha dichiarato che in data 22 ottobre 2009 ha fornito all'istante il codice di migrazione, tenuto conto che l'istante afferma di avere effettuato la prima richiesta tra il settembre e l'ottobre 2009 ed infine, tenuto conto che il riepilogo dei passaggi procedurali tra operatori, prodotto da TeleTu non è stato contestato da Telecom, né dall'utente, in virtù del noto principio secondo cui i fatti non specificamente contestati esonerano la controparte dal fornirne la relativa prova (cfr. fra le tante Cassazione civile sezione III, 19 agosto 2009 n.18399) va considerato provato quanto risultante in detto ultimo documento e cioè che la procedura di rientro è stata attivata per la prima volta in data 06 novembre 2009 e per la prima volta rifiutata da Telecom Italia in data 18 novembre 2009 con causale "codice migrazione errato".

Sempre dal medesimo documento prodotto da TeleTu risulta che la procedura di rientro è stata avviata per altre undici volte ottenendo sempre un rifiuto dall'olo-recipient, cioè da Telecom Italia.

Nelle due "schermate Pitagora" prodotte da Telecom Italia risulta documentato solamente l'insuccesso della procedura di rientro naufragata nel gennaio 2010 con causale "cliente rifiuta intervento tecnico". Per i motivi sopra esposti, la documentazione Telecom va ritenuta una rappresentazione parziale di quanto effettivamente accaduto;

b)-In qualità di olo-recipient, nonché di soggetto contrattualmente obbligato nei confronti dell'utente di attivare i servizi dallo stesso richiesti, Telecom Italia avrebbe dovuto documentare "le problematiche tecniche" che hanno reso impossibile, per cause a sé non imputabili, per ben dodici volte il rientro della numerazione. Solo fornendo una tale prova, infatti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 del codice civile Telecom Italia avrebbe potuto essere riconosciuto esente da responsabilità per inadempimento contrattuale.



Comitato regionale per le comunicazioni

In atti non v'è alcuna documentazione in ordine alla effettiva sussistenza di impedimenti che hanno reso impossibile per dodici volte e per cause non imputabili a Telecom il rientro della numerazione e, quindi, reso impossibile l'attivazione e l'erogazione dei servizi richiesti dall'istante;

c)-Nè TeleTu, né Telecom Italia hanno provato di avere tempestivamente informato l'istante delle difficoltà al rientro in Telecom della numerazione e, quindi, in presenza di specifica doglianza sul punto da parte dell'utente, deve ritenersi che detti operatori hanno entrambi omesso di informare l'istante;

d)-E' pacifico che in data 31 luglio 2010 Telecom Italia ha attivato all'istante un nuovo numero (075/xxxx). La circostanza risulta anche da fattura Telecom conto n.6/10 in atti prodotta dall'istante;

e)-In considerazione della doglianza dell'utente di non avere usufruito del servizio voce in entrata a decorrere dal mese di giugno 2010, spettava a TeleTu, in qualità di olo-donating tenuto a fornire il servizio fino al passaggio all'olo-recipient, di provare di avere fornito all'istante correttamente e regolarmente i servizi voce e adsl.

E ciò in forza dell'ordinario riparto dell'onere probatorio, in tema d'inadempimento delle obbligazioni (si veda fra le tante Cassazione civile, sezione II, 20 gennaio 2010 n.936).

Al contrario in atti non v'è prova di ciò.

Le fatture in atti TeleTu, riferite a periodi successivi al 01 giugno 2010 (prodotte dall'istante), non recano la sezione relativa al traffico sviluppato e, quindi, non possono essere utilizzate neanche quale elemento probatorio indiziario in favore di detto operatore.

Risulta, dunque, non provato il diritto di TeleTu al pagamento delle fatture riferite ai periodi successivi al 01 giugno 2010;

f)-Riguardo la perdita del numero fisso 075/xxxxx va ritenuto provato in forza di quanto risultante dalla documentazione prodotta da Telecom in data 24 maggio 2011 che il medesimo è stato intestato all'istante a partire dal 31 dicembre 1973.

Sulla base dell'accertamento diretto sulla linea effettuato dal responsabile del procedimento in data 04 agosto 2011 detto numero non risulta attivo e, quindi, risulta provato quanto asserito dall'istante in ordine alla perdita di detta numerazione.

2.2-Stante il sopra individuato contesto probatorio l'operatore Telecom Italia va ritenuto responsabile del mancato rientro del numero fisso 075/xxxxx, nonché della perdita del medesimo.

Ai fini dell'individuazione delle responsabilità è del tutto irrilevante che l'istante si sia alla fine deciso ad attivare con Telecom un nuovo numero telefonico, trattandosi di fatto sopravvenuto, nonché conseguenza diretta dell'ineseguita procedura di rientro.



Comitato regionale per le comunicazioni

La domanda d'indennizzo dell'istante formulata nei confronti dell'operatore Telecom Italia, da intendersi includente anche la richiesta d'indennizzo per mancata migrazione, risulta fondata. Per quanto attiene al *quantum*, riconoscibile in questa sede, deve essere tenuto conto di quanto segue :

a)-Indennizzo per mancato rientro: considerato che la legge n.40 del 2007 fissa il termine massimo di trenta giorni per il trasferimento del numero telefonico da un operatore ad un altro, e che la procedura di rientro, nel caso di specie, è stata avviata (la prima volta) in data 06 novembre 2009 , la medesima si sarebbe dovuta completare entro il 06 dicembre 2009; considerato inoltre che l'istante in data 31 luglio 2010 ha ottenuto l'attivazione di un nuovo numero , con ciò manifestando di non avere più interesse alla procedura di rientro, l'indennizzo per mancato rientro va calcolato sul periodo 07 dicembre 2009 / 30 luglio 2010. L'indennizzo *pro-die* da prendere a riferimento per ogni giorno lavorativo di ritardo è quello della carta dei servizi Telecom Italia che al punto 4 è fissato in misura pari al 50% del canone mensile corrisposto dall'utente; nella specie è pari ad € 6,70 in base alle risultanze della fattura conto n.6/10 (in atti). Ne risulta che l'indennizzo per mancato rientro, dovuto da Telecom Italia all'istante, è pari a complessivi **€ 1.112,20** ($€ 6,70 \times \text{gg.}166 = € 1.112,20$);


b)-Indennizzo per perdita del numero: dagli atti risulta che il numero perso era stato intestato all'istante il 31 dicembre 1973. La perdita del numero ha comportato un indubbio disagio all'istante che deve essere indennizzato in questa sede anche se tale evento non è espressamente contemplato nella carta dei servizi Telecom Italia. In via equitativa, a tale titolo, può essere riconosciuto all'utente , in ragione della tipologia di utenza (privata) e del periodo di tempo in cui l'utente è stato intestatario del numero in questione (oltre 35 anni), in complessivi **€ 1.000,00**.

2.3-Sulla base delle sopra descritte risultanze probatorie TeleTu va ritenuto responsabile della indebita fatturazione all'istante per i periodi in cui lo stesso non ha usufruito dei servizi voce e adsl e cioè a decorrere dal 01 giugno 2010.

Ne consegue che TeleTu è tenuta all'annullamento delle fatture emesse con riferimento a periodi successivi a tale data con conseguente obbligo alla regolarizzazione della posizione contabile e amministrativa dell'istante ed eventualmente al rimborso di quanto dallo stesso pagato indebitamente.

Poiché l'istante nulla ha richiesto a titolo d'indennizzo per la mancata fruizione dei servizi nulla va disposto sul punto.

La richiesta di rimborso del costo sostenuto per l'attivazione di un nuovo numero, come pure le richieste d'indennizzo per la perdita del numero e per la mancata migrazione sono infondate in



Comitato regionale per le comunicazioni

quanto , come sopra evidenziato, unico responsabile di tali vicende è l'operatore Telecom Italia.

Risulta invece fondata la richiesta d'indennizzo nella misura in cui venga riferita all'omessa informativa delle cause ostative al rientro della numerazione.

Il relativo *quantum* riconoscibile in questa sede deve essere determinato tenendo conto di quanto segue :

il periodo indennizzabile, per le ragioni esposte nel punto precedente, è dal 07 dicembre 2009 al 30 luglio 2010 , mentre l'indennizzo giornaliero previsto dalla carta dei servizi TeleTu è pari ad € 2,50; quindi, la somma dovuta a tale titolo da TeleTu all'istante è pari a complessivi **€ 590,00** (€2,5x gg.236=€590,00).

2.5-Poiché gli indennizzi riconosciuti da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, quindi, devono tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, tutti gli indennizzi come sopra determinati devono essere maggiorati dell'importo corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione fino al saldo effettivo.

2.6-Le spese di procedura, considerata l'accertata responsabilità di entrambi gli operatori, vanno poste a carico di entrambi gli operatori e determinate ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS.

All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA


in parziale accoglimento delle istanze presentate dal signor Morbidini xxxx, corrente in xxxxxxxxx :

1)-Telecom Italia xx, per i titoli di cui in motivazione, è tenuta a corrispondere al signor Morbidini xxxx, corrente in xxxxxxxxx la complessiva somma di **euro 2.112,20** (duemilacentododici/20) oltre interessi legali a decorrere dal 13 febbraio 2011 al saldo effettivo;

2)-TeleTu xxx (già Oritel xxx) per i titoli di cui in motivazione, è tenuta a:

-annullare le fatture emesse al signor Morbidini xxxxx, corrente in xxxxxxxxx con riferimento ai periodi successivi al 01 giugno 2010 con conseguente obbligo alla regolarizzazione della posizione contabile e amministrativa dello stesso ed eventualmente al rimborso di quanto dallo stesso pagato indebitamente;

-corrispondere al signor Morbidini xxxxx, corrente in xxxxxxxxx la complessiva somma di **euro 590,00** (cinquecentonovanta/00) oltre interessi legali a decorrere dal 13 febbraio 2011 al saldo effettivo;



Comitato regionale per le comunicazioni

3)-TeleTu xxxx(già Opitel xxx) e Telecom Italia xxx ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS , a titolo di spese di procedura, sono tenute a corrispondere al signor Morbidini xxxx, corrente in xxxxxxxx la complessiva somma di € 200,00 (duecento/00), da ripartirsi al 50%.

Salva la facoltà per l'istante di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.

Le società TeleTu e Telecom Italia sono tenute ad effettuare i sopra indicati pagamenti a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato all'istante ed a comunicare a questo CO.RE.COM. l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

In forza dell'art.19, 3° comma del Regolamento il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti del presente provvedimento.

Perugia, 12 settembre 2011

IL PRESIDENTE

(Dott. Mario Capanna)

IL CONSIGLIERE RELATORE

(Dott. Matteo Fortunati)

per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente (Dott.ssa Simonetta Silvestri)